



N. 33.

**Legge istitutiva del Sindacato Straordinario per l'esame delle responsabilità fasciste (1).**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Valendoci delle facoltà concesseci dal Consiglio G. e G. nella Seduta del 23 Ottobre 1944;*

*Decretiamo. promulghiamo e pubblichiamo:*

**Art. 1.**

E' istituito un Sindacato per stabilire la colpeabilità dei cittadini che, posteriormente alla data del 28 Ottobre 1943, e cioè al giorno in cui il Consiglio Grande e Generale della Repubblica ha promulgato l'atto di pacificazione cittadina, hanno promosso, capeggiato, organizzato la ricostituzione del partito fascista sammarinese o fatto parte del medesimo; che hanno promosso o appoggiato iniziative tendenti alla restaurazione del regime fascista; che hanno consumato atti rilevanti diretti a turbare la sicurezza e la pace del Paese; che continuando a far parte di organizzazioni militari estranee hanno commesso atti di violenza, di sopraffazione e di coartazione.

Nei confronti degli inquisiti le denunce e le indagini, l'incriminazione e il giudizio, sono estesi agli atti consumati durante il periodo precedente, e cioè dall'origine della instaurazione del regime fascista nella Repubblica di San Marino.

**Art. 2.**

Il Sindacato è costituito da tre Membri nominati dal Consiglio G. e Generale tra i quali un Magistrato o un Giurista italiano cui spetta lo specifico compito di presiedere la Commissione e di dirigere l'istruzione del procedimento.

**Art. 3.**

Il Sindacato è aperto dal giorno 15 Novembre 1944 al giorno 31 Gennaio 1945, salvo proroga. Entro questi termini ciascun cittadino può formulare le proprie denunce scritte o verbalizzate contro coloro che ritiene responsabili delle azioni previste dall'art.1. Le denunce devono essere presentate al Presidente del Sindacato o, in mancanza, ad uno dei Membri da lui delegato.

**Art. 4.**

Il Sindacato può agire di propria iniziativa per l'accertamento delle circostanze a carico o a discarico delle persone denunciate e può anche incriminare quei cittadini che, pur non essendo stati segnalati da denunce, appaiono autori o complici degli atti previsti dall'art. 1.

**Art. 5.**

Raccolti gli elementi a carico degli imputati, udite le loro difese, e verbalizzata ogni deposizione, il Sindacato procederà alla valutazione delle colpe attribuite a ciascuno degli inquisiti, proponendo le sanzioni in base alle leggi in vigore.

**Art. 6.**

Le conclusioni saranno portate dal Sindacato davanti al Consiglio dei XII, il quale pronuncerà la definitiva sentenza singolarmente, persona per persona, a maggioranza di voti espressi nominalmente in Camera di Consiglio.

**Art. 7.**

Dell'opera del Sindacato e del Consiglio dei XII sarà data relazione scritta al Consiglio Grande e Generale.

**Art. 8.**

Il Giudizio sarà inappellabile.

**Art. 9.**

Le condanne avranno immediato corso in base alla normale procedura giudiziaria.

San Marino, dalla Nostra Residenza, 30 Ottobre 1944 (1644 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Teodoro Lonfernini - Leonida Suzzi Valli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.